

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA **28/02/2018** – ORE **20.30**

DELIBERAZIONE N. **10**

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CON COMMISURAZIONE PUNTUALE – APPROVAZIONE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

Componenti presenti in aula n. 16 su n. 17 assegnati ed in carica.

E' assente il Consigliere: Anna Garegnani.

Il presente argomento è stato illustrato e discusso in un unico dibattito dei punti dal n. 1 al n. 10, come meglio specificato nel verbale n. 5 e come riportato su supporto audio, depositato agli atti, a norma dell'art. 60, 3° comma del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità per il 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta dai seguenti tributi:

- IMU (Imposta Municipale Propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ricordato che:

- il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158;
- il comma 652 (*così come modificato dall'art. 2 lett. e-bis del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, dall'art. 1 comma 27 della Legge di stabilità per il 2016 del 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'articolo 1, comma 39 della Legge di Bilancio per l'anno 2018 n. 205/2017*) stabilisce che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999,

- inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;
- il comma 654 stabilisce che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
 - il comma 688 (*così sostituito dall'art. 1 lett. b) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16*) stabilisce che ... *omissis* .. il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. ... *omissis* ..;

Visto il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Tari con commisurazione puntuale che entra in vigore dal 01/01/2018, approvato dal Consiglio Comunale seduta stante, nel quale si dà atto che l'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013, ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Considerato che:

- la Tassa sui Rifiuti Tari, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il Comune non intende applicare né la tariffa di cui al comma 667 né la tariffa di cui al comma 668 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, bensì mantenere il tributo TARI commisurando però parte della quota variabile della tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati prodotta da ciascuna utenza.
- nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, che disciplina dei sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e dei sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 667, della L. 147/2013, il Comune ha realizzato, a decorrere dal mese di giugno 2016 un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico della frazione di Rifiuto Urbano Residuo (RUR), procedendo alla consegna ad ogni utenza domestica e non domestica di sacchi e contenitori dotati di dispositivi elettronici di controllo che vengono intercettati in sede di conferimento attraverso antenne installate a bordo dei mezzi di raccolta, consentendo al Comune di misurare il numero dei conferimenti ed il volume complessivo dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza.
- tale sistema di raccolta consente la commisurazione della tariffa, oltre che alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 anche, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza;
- il D.M. 20 aprile 2017 stabilisce anche che, nel caso di pesatura "indiretta", il volume dei rifiuti conferito è determinato dalle dimensioni del contenitore esposto dall'utente o della capacità del sacco conferito. In questo caso, la quantità di rifiuto per le frazioni di riferimento, prodotta dall'utenza, può essere calcolata anche come sommatoria del volume espresso in litri del contenitore conferito per lo svuotamento moltiplicato per il coefficiente di peso specifico. Il Coefficiente di peso è stabilito dal Comune, per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto, in base alla densità media dello specifico flusso di rifiuto, determinata come rapporto tra la quantità totale dei rifiuti raccolti e la

volumetria contabilizzata. La disposizione sopra richiamata, contenuta nell'art. 6 del D.M. citato, prevede pertanto che, anche nel caso di sistemi di misurazione indiretta dei rifiuti, tramite un metodo volumetrico, la misurazione sia tradotta in peso. Ciò in quanto, gli articoli 5 e 6 del D.P.R. 158/1999, disciplinante il metodo normalizzato per il calcolo delle tariffe del tributo, applicabile anche alla TARI, salvo diversa determinazione dell'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della L. 147/2013 - salvo l'adozione dei criteri alternativi di cui al comma 652 della medesima legge - stabilisce che "la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg, prodotta da ciascuna utenza".

- il Comune, nell'applicare la Tari a commisurazione puntuale di parte di quota variabile della tariffa, relativa alla copertura dei costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RUR, si conforma pertanto ai criteri disposti dal D.P.R. n. 158/1999, in particolare in riferimento agli articoli 5 e 6, sulla base delle rilevazioni derivanti dal sistema di misurazione puntuale attuato dal giugno 2016;

Richiamato l'art. 1 comma 26 e seguenti della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017) così come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017 ai sensi dei quali per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Richiamato il sopracitato art. 1 (commi 683-651-654) della Legge 147/2013 che prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione rifiuti in modo da garantire la copertura totale dei costi del servizio stesso, divisi in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa, applicando un metodo costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni contenute, oltre che nella Legge 147/2013, nel D.P.R. 158/1999 e nel Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Tari con commisurazione puntuale che entra in vigore dal 01/01/2018;

Considerato che il Comune, nel rispetto della disposizione di cui al comma 653, articolo 1, della Legge 147/2013, nella determinazione dei costi relativi al servizio di cui al comma 654, si è avvalso anche delle risultanze dei fabbisogni standard, seguendo le istruzioni presenti nelle Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 pubblicate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 08 febbraio u.s.;

Considerato che il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale attribuisce al Consiglio Comunale le seguenti competenze:

- approvazione del Piano Finanziario redatto dal Gestore così come integrato dai costi e dai contributi di spettanza comunale, procedendo conseguentemente alla ripartizione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche e tra quota fissa e variabile per pervenire alla copertura del 100% dei costi (art. 13);
- approvazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al DPR 158/1999, mantenendosi nei limiti inferiori ai minimi o superiori ai massimi, del 50 per cento, tra i valori proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato DPR 158/1999 (art. 14);
- approvazione dei conferimenti obbligatori minimi annui di rifiuto non recuperabile (RUR), a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato (artt. 16 comma 5 e 18 comma 6);

- approvazione delle tariffe relative alla quota fissa, quota variabile 1 e quota variabile 2, espressa in Euro/Kilo (nella tabella viene espresso anche il corrispondente valore tariffario espresso in Euro/litro) secondo il coefficiente di peso specifico (*kpeso*) (art. 14);

Considerato inoltre necessario altresì adempiere agli obblighi di cui al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale regolamentati approvando:

- applicazione alle utenze domestiche che dichiarano di praticare il compostaggio dei propri scarti organici una riduzione pari a **20%** della quota variabile 1 (art. 23);
- la consegna di una dotazione annuale aggiuntiva per neonato di sacchi da utilizzare per il conferimento di pannolini nella misura di n. 20 sacchi (comma b) dell'allegato 3) al Regolamento TA.RI puntuale;
- una dotazione annuale aggiuntiva per soggetto di sacchi da utilizzare per il conferimento di presidi nella misura di n. 40 sacchi (comma c dell'allegato 3) al Regolamento TA.RI puntuale;
- il conferimento di sacchi non recuperabili condivisi tra più utenze domestiche con un minimo di utenze aggregate pari a n. 10 utenze (comma 8) dell'articolo 16);

Dato atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti, si applica l'ex tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla (Provincia) Città Metropolitana;

Ritenuto di dover quindi approvare:

- le tariffe della Tassa sui rifiuti – **allegato A** – per le utenze domestiche e utenze non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2018, in conformità a quanto previsto dalla L. 147/13, fissando anche i minimi conferimenti comunque dovuti e il peso specifico di conversione dei volumi in peso;
- La relazione esplicativa per l'applicazione delle tariffe - **allegato B** - al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto per quanto sopra espresso, di definire le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa sui Rifiuti TARI con commisurazione puntuale per l'anno 2018:

Utenze domestiche:

- 1^ rata: 30/04/2018 acconto
- 2^ rata: 31/10/2018 acconto
- saldo a conguaglio in base al conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR) con la prima rata dell'anno 2019

Utenze non domestiche:

- 1^ rata: 30/04/2018 acconto
- 2^ rata: 31/10/2018 acconto
- 3^ rata: 31/12/2018 calcolata considerando l'effettivo conferimento effettuato dei sacchetti di rifiuto non recuperabili (RUR) alla data del 31/10/2018, per importi superiori a 100,00 euro
- saldo a conguaglio con la prima rata dell'anno 2019

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il D.M. 29/11/2017 differisce i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 al 28/02/2018;

Dato atto che quanto premesso è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

dato atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 del D.L. 16/14 convertito nella L. 68/14 e come modificato dall'art. 1 – comma 10 lettera e) della Legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 28/12/2015, le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta comunale unica (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, allegati al presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il vigente regolamento comunale che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- Udita la discussione intervenuta integralmente riportata su supporto audio;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, 147 bis comma 1 e 153 comma 5 - D. Lgs. n. 267/2000, riportati in allegato;
- Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Diego Conti – Annalisa Sormani – Christian Fornara – Alberto Manzalini – Arianna Padula) espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) di determinare per l'anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARIP) come da allegato A), suddividendo la copertura del servizio in percentuale di circa il 70% a carico delle utenze domestiche e di circa il 30% a carico delle utenze non domestiche;
- 3) di dare atto che sull'importo del Tributo Comunale sui Rifiuti, si applica l'ex tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia;
- 4) di stabilire, per l'anno 2018 le seguenti scadenze per il pagamento del tributo:

TARI	Acconto	30/4/2018
	Saldo	31/10/2018
	Conguaglio al 30/11/2018 solo per attività (minimo € 100,00)	31/12/2018
	Conguaglio	Con prima rata 2019

- 5) di dare atto che il gettito del Tributo per l'anno 2018 determinato con le tariffe approvate con il presente provvedimento consente di garantire la copertura dei costi afferenti il servizio;
- 6) di dare atto che ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 comma 1 del D.L. 16/14 convertito nella L. 68/14 e come modificato dall'art. 1 – comma 10 lettera e) della Legge di Stabilità per il 2016 n. 208 del 28/12/2015, le deliberazioni delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta comunale unica (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i. entro il termine perentorio del 14 ottobre;
- 7) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- 8) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018;
- 9) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.
- 10) di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011).

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Diego Conti – Annalisa Sormani – Christian Fornara – Alberto Manzalini – Arianna Padula) espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

All.ti:

- allegato A) tariffe anno 2018;
- allegato B) relazione esplicativa;
- pareri D. Lgs. n. 267\2000

TARIFFE TARI ANNO 2018

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE		€/mq fissa	€/nucleo variabile 1	€/lt variabile 2	lt minimi	sacchi lt 80 equivalenti	peso specifico (kpeso)	kg minimi	€/kg variabile 2	€/variabile 2 minimo annuale
1	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1	€ 0,660493	€ 32,558897	€ 0,017647	480	6	€ 0,084205	40,42	€ 0,209572	€ 8,47
2	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2	€ 0,776078	€ 52,094240	€ 0,017647	880	11	€ 0,084205	74,10	€ 0,209572	€ 15,53
3	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3	€ 0,866897	€ 68,373686	€ 0,017647	960	12	€ 0,084205	80,84	€ 0,209572	€ 16,94
4	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4	€ 0,941201	€ 81,397245	€ 0,017647	1.280	16	€ 0,084205	107,78	€ 0,209572	€ 22,59
5	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5	€ 1,015508	€ 94,420836	€ 0,017647	1.680	21	€ 0,084205	141,46	€ 0,209572	€ 29,65
6	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre	€ 1,073301	€ 110,700328	€ 0,017647	1.840	23	€ 0,084205	154,94	€ 0,209572	€ 32,47

UTENZE NON DOMESTICHE		€/mq fissa	€/nucleo variabile 1	€/lt variabile 2	lt minimi	sacchi lt 80 equivalenti	peso specifico (kpeso)	kg minimi	€/kg variabile 2	€/variabile 2 minimo annuale
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,879831	€ 0,572006	€ 0,017647	480	6	€ 0,084205	40,42	€ 0,209572	€ 8,47
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,567804	€ 0,356159	€ 0,017647	1.920	24	€ 0,084205	161,67	€ 0,209572	€ 33,88
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,787909	€ 0,509600	€ 0,017647	800	10	€ 0,084205	67,36	€ 0,209572	€ 14,12
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 1,155597	€ 0,749840	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
05	STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,845104	€ 0,531186	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,669718	€ 0,438880	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 2,165578	€ 1,368668	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,426113	€ 0,903626	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
09	CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,650593	€ 1,039985	€ 0,017647	1.920	24	€ 0,084205	161,67	€ 0,209572	€ 33,88
10	OSPEDALI	€ 1,703412	€ 1,073565	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	€ 1,996035	€ 1,294812	€ 0,017647	1.920	24	€ 0,084205	161,67	€ 0,209572	€ 33,88
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,801041	€ 0,523120	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	€ 1,851584	€ 1,201212	€ 0,017647	960	12	€ 0,084205	80,84	€ 0,209572	€ 16,94
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 2,363729	€ 1,537120	€ 0,017647	960	12	€ 0,084205	80,84	€ 0,209572	€ 16,94
15	NEG. PART., QUALI FILAT., TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	€ 1,089921	€ 0,708281	€ 0,017647	800	10	€ 0,084205	67,36	€ 0,209572	€ 14,12
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 2,350444	€ 1,483657	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	€ 1,943506	€ 1,260492	€ 0,017647	960	12	€ 0,084205	80,84	€ 0,209572	€ 16,94
18	ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR. ELETTR	€ 1,352574	€ 0,881920	€ 0,017647	960	12	€ 0,084205	80,84	€ 0,209572	€ 16,94
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 1,851585	€ 1,201212	€ 0,017647	1.920	24	€ 0,084205	161,67	€ 0,209572	€ 33,88
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 1,208127	€ 0,783128	€ 0,017647	1.920	24	€ 0,084205	161,67	€ 0,209572	€ 33,88
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 1,431366	€ 0,926649	€ 0,017647	1.920	24	€ 0,084205	161,67	€ 0,209572	€ 33,88
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	€ 7,314413	€ 4,749726	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 6,368933	€ 4,137160	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	€ 5,200193	€ 3,373792	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	€ 3,624380	€ 2,357703	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 3,427405	€ 2,225664	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 9,415508	€ 6,111040	€ 0,017647	480	6	€ 0,084205	40,42	€ 0,209572	€ 8,47
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 3,618100	€ 2,284506	€ 0,017647	14.400	180	€ 0,084205	1.212,55	€ 0,209572	€ 254,12
29	BANCHI DI MERCATO	€ 9,137682	€ 5,777917	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	€ 2,522106	€ 1,595593	€ 0,017647	2.400	30	€ 0,084205	202,09	€ 0,209572	€ 42,35

ALLEGATO B

RELAZIONE ESPLICATIVA APPLICAZIONE TARIFFE TARI 2018

La Tassa sui Rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

(Art. 13) Nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 aprile 2017, il Comune ha realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di alcuni rifiuti conferiti al servizio pubblico, e commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione al nucleo occupante e agli usi ed alla tipologia di attività svolta, sulla base dei coefficienti e delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e, quale requisito minimo, in base alle quantità di rifiuto urbano non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza.

(art.14) La tariffa è composta da due quote: da **quota fissa**, determinata in relazione alla copertura dei costi relativi alle componenti essenziali del servizio, compresi i costi di spazzamento, gli accantonamenti, gli ammortamenti e la remunerazione degli investimenti, e da **quote variabili (quota variabile 1 e quota variabile 2)**, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, ai costi connessi alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e sono determinati sia in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui agli allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158 deliberati dal Comune, che in base ai conferimenti puntualmente misurati.

Tariffe per le utenze domestiche (art. 16)

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali occupati per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione (Ka) secondo le previsioni di cui al punto 4.1 allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.

La quota variabile 1 della tariffa per le utenze domestiche della raccolta differenziata, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o indiretta, è determinata applicando le tariffe riferite alla composizione del nucleo, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb) secondo le previsioni di cui al punto 4.2 allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.

La quota variabile 2 della tariffa per le utenze domestiche della raccolta puntuale è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza.

Ciascuna utenza domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, parametrato al numero di componenti del nucleo.

Tariffe per le utenze non domestiche (art. 18)

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3 allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.

La quota variabile 1 della tariffa per le utenze non domestiche della raccolta differenziata, relativamente alle frazioni per le quali non sono stati attivati sistemi di misurazione, diretta o

indiretta, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4 allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158.

La quota variabile 2 della tariffa delle utenze non domestiche della raccolta puntuale è rapportata alla quantità di rifiuto non recuperabile (RUR) raccolto presso ciascuna utenza.

Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile determinato per ogni classe di attività.

Ciò premesso, la struttura tariffaria risulta pertanto così strutturata:

QUOTA FISSA

copre i costi fissi esposti nel Piano Finanziario; la modalità di commisurazione è calcolata:

- a) per le utenze domestiche sulla base dei seguenti coefficienti di potenziale produzione (Ka) applicati alla superficie occupata, approvati dal Comune secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- b) per le utenze non domestiche sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) applicati alla superficie occupata, approvati dal Comune secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

QUOTA VARIABILE 1 SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

copre i costi variabili della raccolta differenziata esposti nel Piano Finanziario; la modalità di commisurazione è calcolata:

- a) per le utenze domestiche sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kb) applicati al nucleo familiare, approvati dal comune secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- b) per le utenze non domestiche sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kd) applicati alla superficie occupata, approvati dal comune secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

- QUOTA VARIABILE 2 SULLA RACCOLTA INDIFFERENZIATA (RUR)

copre i costi variabili della raccolta del rifiuto urbano residuo (RUR) esposti nel Piano Finanziario alle voci CRT e CTS; la modalità di commisurazione viene così definita:

- a) per le utenze domestiche sulla base dei volumi complessivi conferiti al servizio pubblico moltiplicando il numero dei conferimenti effettuati nell'anno per la capacità dei sacchi/contenitori conferiti e per il *Kpeso*, con un quantitativo minimo annuo comunque dovuto, secondo quanto deliberato;
- b) per le utenze non domestiche sulla base dei volumi complessivi conferiti al servizio pubblico moltiplicando il numero dei conferimenti effettuati nell'anno per la capacità dei sacchi/contenitori conferiti e per il *Kpeso*, con un quantitativo minimo annuo comunque dovuto, secondo quanto deliberato.

La ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è la seguente:

- 1) Per la parte fissa utenze domestiche 72,92% e utenze non domestiche 27,08%
- 2) Per la parte variabile 1 utenze domestiche 69,70% e utenze non domestiche 30,30%
- 3) Per la parte variabile 2 utenze domestiche 67,69% e utenze non domestiche 32,31%

	Totale costi	Costi fissi	Costi variabili 1	Costi variabili 2
Utenze domestiche	€ 937.906,84	€ 529.497,94	€ 293.481,75	€ 114.927,15
Utenze non domestiche	€ 379.093,16	€ 196.670,06	€ 127.577,25	€ 54.845,85
Totale	€ 1.317.000,00	€ 726.168,00	€ 421.059,00	€ 169.773,00
	100%	63,30%	36,70%	

COEFFICIENTI:

- a) Per la parte fissa delle utenze domestiche è stato mantenuto il coefficiente **Ka** previsto dal D.P.R. n. 158/1999 per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ubicati al Nord:

COMUNI CON POPOLAZIONE > 5.000 ABITANTI

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare	
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

- b) Per la parte variabile, delle utenze domestiche, legata alla quantità di rifiuti direttamente prodotta (coefficiente **Kb**) sono stati assunti i valori minimi previsti dalla tabella allegata al D.P.R. n. 158/1999 per i Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, ubicati al Nord:

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche**TABELLA 1B**

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare	
Componenti del nucleo familiare	Coefficiente applicato
1	1,00
2	1,60
3	2,10
4	2,50
5	2,90
6 o più	3,40

- c) Per le utenze non domestiche sono stati utilizzati i coefficienti di produttività e di adattamento indicati nel D.P.R. n. 158/1999. Sono stati utilizzati i valori come da D.P.R. del 158/1999 sia per il **Kc** (per la parte fissa) sia per il **Kd** (per la parte variabile) all'interno del minimo e del massimo indicati dal D.P.R. n. 158/1999 a riferimento per il Nord d'Italia.
Per il 2018, ai sensi di quanto stabilito dal comma 652, art. 1 della Legge 147/2013 così come modificato dall'articolo 1, comma 39 della Legge di Bilancio per l'anno 2018 n. 205/2017, sono stati stabiliti coefficienti KD inferiori ai minimi e/o superiori ai massimi indicati nelle tabelle di cui al DPR 158/1999 e precisamente per le categorie 22, 24 e 27 riduzione del 50% ed aumento del 50% per la categoria 12.

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (tab. 3a)

Comuni oltre 5.000 abitanti		Kc Coefficiente di potenziale di produzione
		Coefficienti Applicati
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2	Cinematografi e teatri	0,43
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5	Stabilimenti balneari	0,64
6	Esposizioni, autosaloni	0,51
7	Alberghi con ristorante	1,64
8	Alberghi senza ristorante	1,08
9	Case di cura e riposo	1,25
10	Ospedale	1,29
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12	Banche ed istituti di eredità	0,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,57
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17
28	Ipermercati di generi misti	2,74
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,92
30	Discoteche, night-club	1,91

Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche (Tab. 4a)

Comuni oltre 5.000 abitanti		Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno
		Coefficienti Applicati
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2	Cinematografi e teatri	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	Stabilimenti balneari	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	Alberghi con ristorante	13,45
8	Alberghi senza ristorante	8,88
9	Case di cura e riposo	10,22
10	Ospedale	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45
12	Banche ed istituti di credito	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli. antiquariato	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	45,67
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio	58,76
28	Ipermercati di generi misti	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	56,78
30	Discoteche, night club	15,68

CONFERIMENTI MINIMI PER CATEGORIA

per la copertura dei costi della quota variabile 2 della raccolta indifferenziata in equivalente sacchi 80 lt:

	utenze domestiche	NUMERO SACCHI MINIMI
1R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 1	6
2R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 2	11
3R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 3	12
4R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 4	16
5R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 5	21
6R	NUCLEO ABITATIVO RESIDENTE-NON RESIDENTE 6 e oltre	23
	utenze non domestiche	
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	6
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	24
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	10
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	30
05	STABILIMENTI BALNEARI	30
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	30
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	30
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	30
09	CASE DI CURA E RIPOSO	24
10	OSPEDALI	30
11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	24
12	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	30
13	NEGOZI ABBIGL., CALZ., LIBR., CART., FERR., BENI DUREVOLI	12
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	12
15	NEG. PART.,QUALI FILAT., TENDE, TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ.	10
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	30
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	12
18	ATTIVITA' ARTIG. TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBR, ELETTR	12
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	24
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	24
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	24
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE,PUB	30
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	30
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	30
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI	30
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	30
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	6
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	180
29	BANCHI DI MERCATO	30
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	30